



ORIGINALE

COMUNE DI MONTE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N	96
ADUNANZA	19.11.2021
CODICE ENTE	10761 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE
PER L'ANNO 2021. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE
VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA.**

L'anno **duemilaventuno** addì **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **15.00** con modalità in audioconferenza/videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 7 del 18/03/2020, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati per oggi i componenti la Giunta Comunale

Risultano all'appello:

LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
DEFENDI PAOLO	ASSESSORE	Presente
VANAZZI ROSA GABRIELLA	VICE SINDACO	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale – **dott.ssa Angelina Marano** che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **avv. Giuseppe Lupo Stanghellini** nella sua qualità di Sindaco Pro-tempore - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 96 del 19.11.2021

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIATI i seguenti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 31/03/2021 esecutiva, relativa a: “approvazione nota di aggiornamento DUP 2021/2023”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 31/03/2021 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e documenti correlati;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI i seguenti articoli:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
- l'art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
- l'art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

PREMESSO CHE in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

VISTE le disposizioni delle leggi finanziarie che, a partire dall'art. 39 della legge finanziaria n. 449/1997, invitano gli Enti Locali ad un processo di progressivo contenimento e riduzione delle spese del personale dell'Ente in rapporto al totale delle spese correnti dell'Ente;

CONSIDERATO che l'art. 76 della legge n. 133/2008, ampliando il concetto di spesa di personale, invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa del personale, in funzione anche del rispetto dei parametri contenuti nel DPCM di prossima approvazione;

VISTO l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

DATO ATTO CHE:

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

VISTA la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

VISTA la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

VISTI:

- il DL 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e smi, che ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*

- l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

- l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. decreto “crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di

calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, per il quale non vi è al momento chiarezza applicativa, si ritiene pertanto, di attendere per la sua corretta applicazione, ulteriori dettagli dalla Ragioneria Generale dello Stato e/o delle Corti dei Conti e/o altro ente competente;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 32 comma 7 del CCNL 22.1.2004 prevedeva l'inserimento obbligatorio dell'importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza e finalizzato a finanziare incarichi di "alta professionalità" a partire dall'annualità 2004 e che questo Ente non ha provveduto in merito;
- i recenti pareri ARAN CFL 7 e CFL 15 del 9.10.2018 con cui l'Agenzia per le relazioni Negoziali ha fornito indicazioni operative in merito all'applicazione dell'art. 67 c. 1 del nuovo CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, in cui si stabilisce che nell'unico importo consolidato delle risorse stabili confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza);
- nel citato parere CFL 7, l'ARAN ha fornito le seguenti indicazioni operative "qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano".
- del parere del Ministero delle Economie e delle Finanze con prot. Entrata n. 224456 del 15/10/2018 nel quale *"si ritiene assentibile, unitamente alla rettifica del fondo da eseguirsi secondo le indicazioni fornite dall'Aran, anche la corrispondente rettifica del limite del fondo per il trattamento accessorio come previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, come peraltro previsto in tali eventualità dalla circolare RGS n. 22/2012"*;

RITENUTA, pertanto, la necessità di procedere alla verifica della costituzione dei fondi in particolare per gli anni 2010 e 2016 e di aggiornare l'importo delle risorse soggette al limite dell'anno 2016, anno di riferimento per il rispetto dei vincoli di cui all'art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017 per gli anni successivi e aggiornamento del limite per il rispetto dei vincoli di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs 75/2017;

CONSIDERATO CHE:

- nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo dell'anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a € 205,20;
- l'importo totale del fondo dell'anno 2016 è pari ad € 26.646,72. Da tale importo sono esclusi i compensi ISTAT destinati all'avvocatura, le somme di cui all'art. 15 comma 1 lett. k del CCNL 1.4.1999 gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Monte Cremasco ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenute rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

- una volta costituito il fondo suddetto, occorre provvedere alla contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;

RITENUTO pertanto di determinare la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente nel modo seguente:

- di iscrivere, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 c. 4 CCNL 2018, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016. L'importo previsto è pari ad € 1.432,62.
Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente.
autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67, comma 5 lett. B del CCNL 21.5.2018, le somme necessarie per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, per un importo pari a € 1.005,79;
Si precisa che i suddetti importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;
- di iscrivere fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a del CCNL 21.5.2018 le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997, e soggette al limite 2015, per **€ 2.170,67**, rispettivamente per **PROGETTO ESTATE SICURA DELLA POLIZIA LOCALE**;
- di iscrivere all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e del CCNL 21.5.2018, le somme eventualmente derivanti dai risparmi degli straordinari relativi al fondo straordinari anno precedente pari ad € 766,07;
- Di precisare in merito all'utilizzo del fondo che gli importi destinati alla produttività dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi, coerenti col DUP, in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance **2021**. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2009;

VERIFICATO CHE le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013; e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato il "Pareggio di Bilancio" dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della **G.C. n. 70 del 01/09/2020** avente ad oggetto: "Approvazione piano di razionalizzazione ai sensi del comma 4 art. 16 del d.l. 98.2011 convertito nella legge 111.011 per recupero somme ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 16.2014 convertito nella legge 68.2014 – preventivo 2020";
- con deliberazione della **G.C. n. 95 del 19/11/2021** avente ad oggetto: "Piano di razionalizzazione ai sensi del comma 4 art. 16 del d.l. 98.2011 convertito nella legge 111.011 per recupero somme ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 16.2014 convertito nella legge 68.2014 – rendiconto 2020";

ATTESO che, stante le delibere sopra citate il fondo relativo all'anno 2021 non deve essere più sottoposto alla decurtazione di € 100,00;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio avv. Giuseppe Lupo Stanghellini ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. **DI** costituire il fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2021, come **da tabella allegata A) al presente atto**, quantificato complessivamente in € 28.518,96;
2. **DI IMPUTARE** l'importo di € 28.518,96 ai seguenti capitoli 10130104/1- 10130105/1 e 10180702/1 del bilancio di previsione 2021/2023-esercizio 2021 che offrono idonea disponibilità;
3. **DI INVIARE** il presente provvedimento al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
4. Successivamente, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA:
F.TO Il Responsabile Il Sindaco Avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE:
F.TO Il Responsabile Il Sindaco Avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

Il predetto verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO PRESIDENTE
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Angelina Marano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. _____ Registro delle Pubblicazioni

Si attesta:

☒ la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

☒ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monte Cremasco lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Angelina Marano

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Angelina Marano